

**Protocollo d' intesa in tema di misure di sicurezza psichiatriche per l'applicazione della legge
30 maggio 2014 n. 81**

La Regione Toscana, con sede in Firenze, piazza Duomo, 10 codice fiscale 01386030488, rappresentata dall'Assessore per il diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi

e

la Corte d'Appello di Firenze, rappresentata dal Presidente Margherita Cassano

.....

e

la Procura Generale della Corte di Appello di Firenze, rappresentata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze Marcello Viola

.....

e

il Tribunale di Sorveglianza, rappresentato dal Presidente Marcello Bortolato

.....

e

l'UIEPE, Ufficio distrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze, rappresentato dal Direttore Salvatore Nasca

.....

Vista la normativa Regionale:

- il Piano Sanitario e Sociale integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 142 novies, della LR 40/2015 e, in particolare, il punto 2.2.4.1. "La salute in ambito penitenziario" che prevede *la conduzione e il sostegno del piano per il definitivo superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario e per la riabilitazione psicosociale dei pazienti, attraverso un programma predisposto in attuazione della l. 9/2012 che preveda step procedurali condivisi con i Dipartimenti di salute mentale territoriali e con l'Amministrazione penitenziaria, garantendo ai pazienti percorsi definiti e personalizzati nonché un costante sostegno e monitoraggio anche quale garanzia del reinserimento sociale;*

- la delibera di Giunta regionale n. 330 del 6 maggio 2013, che approva lo schema di Accordo tra le Regioni Toscana, Liguria, Sardegna e Umbria per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario;

- la delibera di Giunta regionale n. 715 del 26 agosto 2013, come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 666 del 25 maggio 2015, con cui è stato definito il percorso regionale di

superamento dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, approvato dal Ministero della Salute con decreto del 14 luglio 2015;

- la delibera di Giunta regionale n. 745 del 21 luglio 2015, che approva il programma assistenziale regionale per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario, approvato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 7 dicembre 2016;

- la delibera di Giunta regionale n. 873 del 14 settembre 2015, che recepisce l' Accordo di Conferenza Unificata n. 3/CU del 22/01/2015 "*Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali*";

- il decreto dirigenziale n. 10321 del 13/10/2016 che approva gli "*Indirizzi operativi per il raccordo tra i servizi territoriali di salute mentale e i presidi sanitari penitenziari delle Aziende USL della Toscana*";

- la delibera di Giunta regionale n. 509 del 15 maggio 2017 che, in continuità con le precedenti delibere programmatiche regionali, approva gli obiettivi prioritari da realizzare nel triennio 2017-2019 per la promozione di azioni finalizzate alla costruzione e implementazione di una rete regionale di servizi per la corretta presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato, tra i quali, al punto 1c) dell'Allegato A "Rapporti con la Magistratura" che prevede *l'attivazione di un tavolo di confronto interistituzionale tra Regione Toscana, Aziende Usl, nell'articolazione dei Dipartimenti di salute mentale e organi della Magistratura per elaborare comuni strategie di azioni e creare una rete di contatti e collaborazione a livello territoriale per il coordinamento dei percorsi di cura e riabilitazione dei pazienti*;

Vista la Risoluzione sui Protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche del Consiglio superiore della Magistratura del 24 settembre 2018;

Considerato che:

- con il DPCM 1 aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria") sono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari (art.5 comma 1), disponendo che le Regioni disciplinino gli interventi in conformità ai principi indicati dalle linee guida e che il modello organizzativo sia in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza e che, per tale scopo, è necessaria una costante collaborazione fra operatori sanitari, operatori della giustizia e della magistratura;

- in conseguenza di quanto disposto dal decreto legge 22.12.11 n. 211, convertito in legge 17.02.12 n. 9, dal decreto legge 23.05.13 n. 57 e dal decreto legge 31.03.14 n. 52 convertito con modifiche nella legge 30.05.14 n. 81, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e "*le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e di custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie*" a ciò destinate;

- l'art. 3-ter della legge 9/12 ha previsto, per il completamento del processo di superamento degli OPG, che le Regioni realizzino e gestiscano nel proprio territorio, attraverso le ASL, delle strutture

sanitarie residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG;

-con la sentenza n. 253 del 18.07.03 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.222 c.p., *“nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità”*;

-con la sentenza n. 9163 del 25.01.05 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che *“ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i gravi disturbi di personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, ed il nesso eziologico con la specifica azione criminosa;*

- al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione e garantire i diritti dei malati, è necessario, mediante la stipula di appositi accordi, tracciare un percorso che consenta agli Uffici giudiziari di procedere nel solco dei principi fissati dalla legge n. 81 del 2014 e di perfezionare il quadro degli interventi in un sistema che presenta tuttora alcune criticità per la prevenzione della recidiva, il controllo della pericolosità sociale, la garanzia del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), come recentemente affermato dal Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. risoluzione del 24 settembre 2018 concernente protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche;

-i Servizi specialistici della Salute Mentale, organizzati in forma dipartimentale con una pluralità di strutture e di percorsi, in grado di erogare livelli di cura differenziati, per intensità e complessità, in conformità alle leggi vigenti e alle caratteristiche organizzative del sistema regionale, costituiscono il riferimento fondamentale, in quanto titolari del programma terapeutico riabilitativo individualizzato da costruire insieme al paziente e, se possibile, alla sua famiglia, e comprensivo di una serie di interventi medico-biologici, psicologici e psicoterapici e sociali;

-l'Autorità giudiziaria può disporre con la sentenza una misura di sicurezza non detentiva (libertà vigilata) oppure, in via residuale, detentiva (ricovero in REMS) nei confronti della persona affetta da vizio totale o parziale di mente che abbia commesso un reato e sia ritenuta socialmente pericolosa;

-l'Autorità giudiziaria può applicare provvisoriamente già nella fase delle indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza dei presupposti di legge, una misura di sicurezza nei confronti della persona accusata della commissione di un reato che sia ritenuta socialmente pericolosa;

-la Magistratura di sorveglianza svolge una funzione di controllo di legalità sull'esecuzione della misura di sicurezza, curandone l'applicazione in concreto dopo la sentenza definitiva previo riesame, anche periodico, della pericolosità e può disporre la revoca anticipata o la trasformazione in qualsiasi momento;

-l'UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna) è un'articolazione territoriale ed operativa del *Dipartimento della giustizia minorile e di comunità ai sensi del DPCM 84/2015* e dipende dal Ministero della Giustizia; tra i suoi compiti vi è quello di svolgere, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, interloquendo con gli organi della Magistratura che

sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti; opera secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza nel territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l'azione di reinserimento ed inclusione sociale;

-vanno individuate modalità di collaborazione ai fini della compiuta attuazione della legge 81/14, inerente l'applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive, mediante il coinvolgimento degli Uffici Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti, ove necessario;

-è necessario facilitare l'approccio coordinato alle situazioni più critiche da parte di tutti gli organi investiti di responsabilità istituzionali sì da porre l'Autorità giudiziaria in grado di operare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, scelte informate e ragionate in tema di: a) applicazione di misure di sicurezza provvisorie; b) gestione dell'acuzie nell'autore di reato con ipotizzabile prognosi di non imputabilità o semi-imputabilità; c) esecuzione della misura di sicurezza nei riguardi di soggetti che non abbiano avuto una pregressa presa in carico presso il territorio di riferimento;

- è, inoltre, indispensabile evitare un eccessivo ricorso all'applicazione dell'art. 88 c.p. ai c.d. "cripto imputabili", e un accesso massivo e indiscriminato alle REMS a causa dell'assenza di alternative concrete con sostanziale vanificazione dei principi ispiratori della riforma;

- occorre assicurare una costante integrazione funzionale, ai fini della gestione di tutte le misure di sicurezza per il non imputabile, tra Ufficio di sorveglianza, Dipartimenti di salute mentale e sue unità operative complesse, direzione delle REMS ed Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE);

-la legge n. 81/14 ha posto al centro del nuovo sistema i Dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei programmi terapeutici riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali e colloca le REMS nell'ambito di un complesso sistema di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato;

-la collaborazione tra Autorità giudiziaria e Servizi di salute mentale sarà prioritariamente finalizzata alla presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali, utilizzandone, ove necessario, le strutture in dotazione e riservando l'invio in REMS solo a quelle situazioni in cui ogni altra alternativa risulti non praticabile;

-l'internamento in REMS deve, pertanto, assumere il carattere dell'eccezionalità e della transitorietà;

-fermi restando i principi-cardine della continuità terapeutico-riabilitativa, della territorialità dell'intervento e della priorità della cura sanitaria necessaria, si dovranno articolare le opzioni del presente accordo sviluppando un rapporto costante tra magistrati assegnatari del procedimento e servizi di salute mentale territoriali;

-la collaborazione tra Autorità giudiziaria e Sanità territoriale potrà favorire, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, risposte personalizzate (fondate sul progetto terapeutico riabilitativo individualizzato) capaci di promuovere processi inclusivi attraverso la presa in carico, il lavoro e la socializzazione che possono garantire la salute mentale dei pazienti e, al contempo, la sicurezza dei cittadini, evitando il ricorso a risposte standardizzate e volte alla mera custodia neutralizzante;

-il dialogo tra Uffici giudiziari e Sanità territoriale dovrà fondarsi su di un dialogo costante e non essere improntato a logiche saltuarie e contingenti;

- la presente intesa è finalizzata anche a realizzare la continuità terapeutica e trattamentale tra la fase del giudizio di cognizione (con la provvisoria esecuzione, se del caso, e l'accertamento in punto di imputabilità) e quella della esecuzione della misura di sicurezza, affidata alla Magistratura di sorveglianza;

-appare, altresì, utile delineare tecniche, tempi e quesiti di massima che improntino lo svolgimento delle consulenze e degli incarichi peritali, con particolare riguardo all'acquisizione di ogni informazione utile presso i competenti organismi ai fini della completezza degli accertamenti, della scelta delle misure e della meditata predisposizione di eventuali programmi terapeutici;

-deve essere favorito, nella fase di monitoraggio ed attuazione del presente protocollo, il coinvolgimento dell'Avvocatura, perché attraverso i suoi organismi rappresentativi partecipi al progetto e contribuisca a fungere da collante sul piano procedurale e da soggetto attivo nella ricerca di soluzioni eque per le esigenze di cura delle persone affette da patologie psichiatriche autori di reato;

-alla sottoscrizione del presente Protocollo deve fare seguito l'istituzione di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Magistratura, dell'Avvocatura, dei Servizi di Salute Mentale, dell'UEPE e altri soggetti istituzionali individuati in base alle necessità, per la redazione di specifiche intese operative sulle concrete modalità di collaborazione tra soggetti istituzionali;

-sul piano delle attività permanenti sviluppate nel presente Protocollo appare utile dare adeguato spazio alla formazione permanente e a sedi di costante confronto e rapporto tra Autorità giudiziaria e servizi di salute mentale del territorio, funzionali anche alla reciproca conoscenza tra gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale aziendali e gli appartenenti all'Ordine giudiziario;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo;

2. La Regione fornisce, attraverso i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl Toscane per l'assistenza sanitaria, al di fuori di ogni valutazione forense, le informazioni cliniche di cui dispone all'Autorità giudiziaria che ne faccia motivata richiesta nei confronti di una persona autrice di reato che presenti segni di patologia mentale per consentire all'Autorità giudiziaria di disporre i doverosi accertamenti alla stessa riservati.

Analoghe informazioni saranno fornite dai servizi di salute mentale operanti all'interno del carcere con riferimento a persone detenute che presentino segni di patologia mentale, anche ai fini di un eventuale accertamento peritale non di competenza dei Servizi, coinvolgendo, in questo caso, anche i servizi di salute mentale operanti all'interno del carcere.

3. La Regione, attraverso i Responsabili dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est, s'impegna a redigere e a fornire, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo, alla Magistratura, l'elenco con l'indicazione dei recapiti telefonici e indirizzi e-mail dei Responsabili dei Dipartimenti di Salute Mentale, dei referenti delle Unità Funzionali Salute Mentale e delle strutture terapeutiche di psichiatria facenti parte della rete regionale di presa in carico dei pazienti autori di reato, come da programma regionale approvato dal Ministero della Salute (Delibera di Giunta regionale n. 745/2015 approvata con Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016), per gli eventuali contatti da attivare ai fini dell'opportuna condivisione del percorso terapeutico. Tale elenco dovrà essere trasmesso aggiornato per PEC entro il 30 novembre di ogni anno.

4. La Regione, attraverso i Dipartimenti di salute mentale competenti in relazione al luogo ove è residente o domiciliato l'indagato o imputato, s'impegna a comunicare al magistrato l'eventuale percorso terapeutico già in atto.
5. Gli Uffici giudiziari s'impegnano a trasmettere e a fornire, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo, alla Regione, un indirizzario contenente i riferimenti telefonici e indirizzi e-mail degli Uffici della Procura della Repubblica, dei Tribunali ordinari, degli Uffici e del Tribunale di sorveglianza al fine di consentire, ai Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl Toscane, la pronta individuazione dell'interlocutore competente. Tale indirizzario dovrà essere trasmesso aggiornato per PEC entro il 30 novembre di ogni anno.
6. La Regione, attraverso i Dipartimenti di salute mentale, garantisce l'assistenza, la cura e la riabilitazione ai residenti affetti da patologia psichiatrica, con necessità di presa in carico, gravati da misure di sicurezza secondo il principio della competenza territoriale.
7. Nella formulazione del quesito da affidare al consulente nominato dal P.M. o al perito nominato dal giudice (il format della possibile formula peritale è inserito nell'Allegato A), l'Autorità giudiziaria invita il consulente o il perito a prendere contatto con il Dipartimento di salute mentale, ai fini della individuazione del miglior trattamento terapeutico praticabile e della struttura idonea ad accogliere la persona, tenuto conto dell'intero suo profilo.
8. I firmatari del Protocollo convengono sull'attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale con il necessario coinvolgimento dell'Avvocatura, per monitorare l'esecuzione del Protocollo stesso, condividere le eventuali criticità rilevate, individuare nuove prassi organizzative, redigere intese operative che rendano più fluida la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali.
9. Le Parti s'impegnano a prevedere momenti di formazione comuni per garantire la circolarità delle informazioni nel rispetto delle reciproche competenze, con periodici incontri di aggiornamento e di formazione destinati a magistrati, medici ed operatori sanitari con l'apporto dell'Avvocatura.
10. Le Parti s'impegnano a dare la massima diffusione nell'ambito dei propri Uffici ed articolazioni al presente Protocollo, nonché ai risultati del monitoraggio sulla sua attuazione e collaborano ad ogni attività destinata ad assicurarne la più ampia condivisione.
11. Il presente Protocollo ha validità di due anni. Può essere aggiornato o modificato anche prima di tale scadenza, su richiesta di una delle Parti.

ALLEGATO

A. Modello quesito peritale per la fase della cognizione penale e dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Visto, Letto e Firmato

Assessore per il diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria della Regione
Toscana
Stefania Saccardi

Presidente Corte di Appello di Firenze
Margherita Cassano

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
Marcello Viola

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
Marcello Bortolato

Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Firenze
Salvatore Nasca













Protocollo Rems

Rapporto di verifica

Nome file **Protocollo Regione Toscana legge 81 2014.pdf.p7m.tsd**

Data di verifica **03/01/2019 11:22:04 UTC**

Versione CAPI **6.1.4**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 ArubaPEC Time Stamping Authori...	CN=ArubaPEC EU Qualified TimeS...	2	
2	 VIOLA MARCELLO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	3	
2	 SACCARDI STEFANIA	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	4	
3	 NASCA SALVATORE	CN=Poste Italiane EU Qualified...	5	
4	 CASSANO MARGHERITA	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	6	
4	 BORTOLATO MARCELLO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	7	
	Appendice A		8	

Esito

✓ Marca valida
La marca è in formato TST
La firma della marca è integra
Dettagli marca temporale
Marca temporale emessa in data 21/12/2018 11:41:48 UTC
Policy Id: 0.4.0.2023.1.1
Numero seriale: 71d7632f2e3319bf
Algoritmo hash: SHA-256
Conformità eIDAS: Qualificata (a norma del Regolamento UE 910/2014 – eIDAS)

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 21/12/18 12.41

Dettagli marca temporale

Data emissione marca: 21/12/2018 11:41:48 UTC
TSA: ArubaPEC Time Stamping Authority EQ D
Algoritmo di hash: SHA256WITHRSA
Conformità eIDAS: YES
Accuratezza: millisecondi

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: ArubaPEC Time Stamping Authority EQ D
Seriale: 32bcd547bedc037d
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified TimeStamp CA G1,OU=Qualified Time Stamping Authority,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT
Utilizzo chiavi: digitalSignature
Policies:
0.4.0.194112.1.3,
1.3.6.1.4.1.29741.1.7.6,CPS URI: <https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx>,
Validità: da 24/10/2018 08:07:22 UTC a 21/10/2028 08:07:22 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qtsa-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qtsa-pds-en.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
 - La firma è in formato CADES-BES
 - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 21/12/18 12.41

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: VIOLA MARCELLO

Seriale: 1c543f03e6d9562b2b249274656894c3

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:VLIMCL57B10B429T

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 27/09/2016 00:00:00 UTC a 27/09/2019 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- ✓ La firma è integra

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 21/12/18 12.41

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: SACCARDI STEFANIA

Seriale: 22dcf87f860c111a4863501e0bc52ab1

Organizzazione: Regione Toscana/01386030488

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:SCCSFN60S45D612B

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 07/07/2015 00:00:00 UTC a 06/07/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Esito

- ✓ Firma valida
- La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 21/12/18 12.41

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://postecert.poste.it/TSPdoc/pi-QUCApds.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: NASCA SALVATORE

Seriale: 60a89f9742160384

Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NSCSVT57L10A882S

Autorità emittente: CN=Poste Italiane EU Qualified Certificates

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-01114601006,O=Poste Italiane S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,CPS URI: <https://postecert.poste.it/TSPdoc/pi-QUCAcps.pdf>,

0.4.0.2042.1.2,

1.3.76.48.1.2.3.3,

Validità: da 14/11/2018 08:46:14 UTC a 13/11/2021 08:46:14 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://postecert.poste.it/TSPdoc/pi-QUCApds.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
- La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 21/12/18 12.41

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: CASSANO MARGHERITA

Seriale: 6738454d8c155d9bac583c8956fd82f3

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:CSSMGH55P48D612H

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 04/02/2016 00:00:00 UTC a 03/02/2019 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Esito

- Firma valida
- La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 21/12/18 12.41

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: BORTOLATO MARCELLO

Seriale: 7367c86a294ecfef1d618b04d798c30f

Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:BRMCL62H24L736U

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 29/03/2017 00:00:00 UTC a 28/03/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificati delle autorità radice (CA)

Poste Italiane EU Qualified Certificates CA

Seriale: 7596232f8978254d

Organizzazione: Poste Italiane S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Validità: da 07/03/2017 09:22:49 UTC a 07/03/2037 09:22:49 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC